



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Fiume Santo S.p.A.
Centrale termoelettrica di Fiume Santo
Località Cabu Aspru
07100 Sassari
fax: 0795394835
fiumesanto@pec.it

Direzione generale per la salvaguardia del
territorio e delle acque (STA)
dgsta@pec.minambiente.it

Regione Autonoma della Sardegna
presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
cippe@pec.minambiente.it

All'ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da Fiume Santo S.p.A. CTE di Fiume Santo – Relazione di riferimento ex art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.– ID 80/978

Con nota 29/12/2015 prot. DVA-2015-32558, la Società Fiume Santo S.p.A. ha presentato la Relazione di Riferimento in attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 272/2014.

Alla luce degli adempimenti di cui all'art. 29-ter, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la scrivente Direzione, con nota del 02/03/2016, prot. n. 5805/2016 ha disposto l'avvio del procedimento per un esame della conformità della Relazione trasmessa dal Gestore rispetto ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale.

Con riferimento a tale procedimento si trasmette, in allegato, copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso con nota del 07/11/2016, prot. n. 1757/CIPPC, con il quale la Commissione per l'AIA-IPPC ha ritenuto che le motivazioni riportate dal gestore circa la non pertinenza delle sostanze pericolose necessitano di ulteriori approfondimenti atti a dimostrare l'impossibilità pratica dal verificarsi di una contaminazione.

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio Conclusivo, ed in particolare, a presentare,

ID Utente: 6726

ID Documento: DVA-D3-AG-6726_2016-0263

Data stesura: 15/12/2016

✓ Resp. Sez.: Grande Z.
Ufficio: DVA-D3-AG
Data: 20/12/2016

✓ Resp. Div.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3
Data: 20/12/2016

entro dodici mesi dalla notifica del presente Parere, un aggiornamento della citata relazione completa dei requisiti minimi di cui all'allegato 2) al D.M. n. 272/2014, anche attraverso l'esecuzione di ulteriori necessarie caratterizzazioni secondo i criteri di cui all'Allegato 3 al D.M. n. 271/2014.

Entro il medesimo periodo di 12 mesi la Regione Sardegna e la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono invitate a fornire le valutazioni di cui all'allegato Parere istruttorio conclusivo

Resta inteso che quanto richiesto con la presente nota verrà riportato nel primo atto autorizzativo o nell'atto di aggiornamento relativo all'installazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.”

Allegato:Prot.27050/DVA del 08/11/2016

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
*Commissione istruttoria per l'autorizzazione
integrata ambientale - IPPC*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0027050/DVA del 08/11/2016

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
CIPPC

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0001757/CIPPC del 07/11/2016

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
c.a. dott. Giuseppe Lo Presti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma

Pratica N.:

Ref. Mittente:

OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da EP
Produzione Fiume Santo S.p.A. - Centrale termoelettrica di Fiume Santo - Porto Torres
(SS) - Relazione di riferimento ex art.5, comma 1, lett.v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
ID 80/978

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero
dell'Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio
Conclusivo.

All. c.s.

Il Presidente f.f. della Commissione IPPC
Prof. Armando Brath





**Commissione Istruttoria AIA
EP Produzione - Fiume Santo S.p.A
Centrale di Fiume Santo – Cabu Aspru (SS)**

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

Esame di conformità della Relazione di Riferimento ex Art. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

***EP Produzione - Fiume Santo S.p.A.
Centrale di Fiume Santo-Cabru Aspru-Porto Torres (SS)
(id. MATTM-DVA 80/978)***

Gestore	EP Produzione - Fiume Santo S.p.A.
Località	Fiume Santo – Cabru Aspru – Porto Torres (SS)
Gruppo Istruttore	Ing. Claudio Franco Rapicetta (referente)
	Cons. Stefano Castiglione
	Dott. Paolo Ceci
	Dott. Antonio Fardelli
	Dott. Marcello Iocca
	Dott. Marco Mazzoni
	Ing. Alberto Pacifico
	Avv. David Röttgen
	Dott. Mauro Rotatori
	Ing. Antonio Voza
	Dott.ssa Daniela Manca (Regione Sardegna)
	Ing. Antonio Zara (Provincia di Sassari)
	Dott. Claudio Vinci (Comune di Porto Torres)



Commissione Istruttoria AIA
EP Produzione -Fiume Santo S.p.A
Centrale di Fiume Santo – Cabu Aspru (SS)

- Vista la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 511/2016 del 01/04/2016, che assegna l'istruttoria per l'esame di conformità delle Relazioni di Riferimento (RdR), ex art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. al gruppo così costituito:
 - Ing. Claudio Franco Rapicetta - Referente GI;
 - Cons. Stefano Castiglione;
 - Dott. Paolo Ceci;
 - Dott. Antonio Fardelli;
 - Dott. Marcello Iocca;
 - Dott. Marco Mazzoni;
 - Ing. Alberto Pacifico;
 - Avv. David Röttgen;
 - Dott. Mauro Rotatori;
 - Ing. Antonio Voza.
- Preso atto che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai fini dell'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 14 maggio 2007, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali:
 - Dott.ssa Daniela Manca – Regione Sardegna;
 - Ing. Antonio Zara – Provincia di Sassari;
 - Dott. Claudio Vinci – Comune di Porto Torres.
- Vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DVA 5805/2016 del 02/03/2016 avente ad oggetto "*Fiume Santo S.p.A. - Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lett. M), del decreto legislativo 152/2006. Relazione di riferimento ID 80/978*", acquisita dalla Commissione con prot. CIPPC 0349/2016 del 11/03/2016, con cui si trasmetteva la comunicazione del gestore del 32558 del 29/12/2015 relativa alla RdR.
- Considerate le pertinenti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale contenute nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché nel D.M. 272 del 13/11/2014.
- Viste le "*linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali*" di cui alla Comunicazione 2014/C 136/01.
- Viste le "*Modalità di conduzione delle attività della Commissione AIA sulle Relazioni di Riferimento*" approvate con verbale della Commissione del 18/03/2016, prot. CIPPC/414/2016,



Commissione Istruttoria AIA
EP Produzione -Fiume Santo S.p.A
Centrale di Fiume Santo – Cabu Aspru (SS)

trasmesse alla DVA con nota del 7/04/2016, prot. CIPPC/585/2016, successivamente modificate come stabilito giusto verbale della Commissione del 23/06/2016, prot. CIPPC 1040/2016 del 27/06/2016, trasmesso alla DVA con nota prot. CIPPC 1042/2016 del 27/06/2016.

- Visto il Decreto di autorizzazione all'esercizio DVA-DEC-2010-0000207 del 26/04/2010 della centrale Termoelettrica E.ON Prod. di Fiume Santo -Cabu Aspru – Porto Torres (SS).
- Considerato che le installazioni di cui all'Art. 3, comma 1 del DM 272/2014, sono tenute *ex lege* alla presentazione della Relazione di Riferimento (di seguito RdR), qualora presentino sostanze pericolose in quantitativi superiori a quelli indicati nella tabella di cui all'allegato 1, paragrafo 2 del citato DM, e che, peraltro la RdR deve avere i contenuti di cui all'Allegato 2 del D.M. 272/2014 intitolato "*Contenuti minimi della relazione di riferimento*";
- Visto l'articolo 5 ("*Contenuti minimi della relazione di riferimento*") del D.M. 272/2014 che oltre a richiamare l'Allegato 2 fa anche salvo - come peraltro anche richiesto dall'art. 5, comma 1, lett. v-bis, ultimo periodo del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - quanto indicato nella comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante "*Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali*";
- Visto il considerando n. 24 della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali che recita come segue: "*Al fine di assicurare che l'esercizio di un'installazione non comporti un deterioramento della qualità del suolo e delle acque sotterranee è necessario stabilire lo stato della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee attraverso una relazione di riferimento. La relazione di riferimento dovrebbe essere uno strumento pratico atto a consentire, per quanto possibile, un raffronto in termini quantitativi tra lo stato del sito descritto in tale relazione e lo stato del sito al momento della cessazione definitiva delle attività, al fine di accertare se si è verificato un aumento significativo dell'inquinamento del suolo o delle acque sotterranee. (...)*";
- Visto l'art. 3, comma 1, lett. i-ter D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che definisce il termine "*inquinamento*" quale "*l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di*



Commissione Istruttoria AIA
EP Produzione -Fiume Santo S.p.A
Centrale di Fiume Santo – Cabu Aspru (SS)

sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi”;

- Visto che il superamento dei valori di cui alla parte IV – titolo V (“*Bonifica dei siti contaminati*”) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non è influente ai fini dell’obbligo o meno di presentare una RdR, e che i contenuti della RdR non sono dettati dai criteri fissati in materia di bonifica dei siti contaminati, ma che i dati disponibili dovrebbero essere inclusi in forza del punto 11 dell’Allegato 2 del D.M. 272/2014;
- Considerato che il Gestore dichiara che presso l’installazione di che trattasi sono presenti sostanze pericolose in quantitativi superiori a quelli indicati nella tabella di cui all’allegato 1, paragrafo 2 del citato DM 272/2014, e che, a seguito delle valutazioni effettuate ai sensi del paragrafo 3 dell’allegato 1 al medesimo DM, **TUTTE TALI SOSTANZE** vengono dal Gestore identificate come “sostanze pericolose pertinenti” all’impianto in oggetto;
- Considerato che il Gestore dichiara che l’area della Centrale, in quanto Sito di Interesse Nazionale (SIN), è stata sottoposta a caratterizzazione ambientale e che le attività sono state svolte nel periodo 2005-2006, e che, in seguito sono state svolte attività di bonifica specifiche per i suoli e di monitoraggio e bonifica per le falde sotterranee relative all’area in cui insiste l’impianto;
- Considerato peraltro che **NON TUTTE** le sostanze pericolose pertinenti presenti nell’impianto, come identificate dal Gestore, risultano investigate nelle caratterizzazioni di cui vengono forniti i risultati analitici;
- Considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per le attività in capo alla Commissione AIA; resta inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame delle eventuali determinazioni adottate, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.



Commissione Istruttoria AIA
EP Produzione -Fiume Santo S.p.A
Centrale di Fiume Santo – Cabu Aspru (SS)

- Vista l'e-mail di trasmissione del Parere Istruttorio inviata per approvazione in data 04/10/2016 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore avente prot. CIPPC 1498/2016.
- Considerato che con nota del 7/04/2016, prot. CIPPC/587/2016 la Commissione AIA ha già provveduto ad esprimersi sulla congruità della tariffa e dove necessario a richiederne l'eventuale conguaglio.

IL GRUPPO ISTRUTTORE
RITIENE

che il Gestore, entro 12 mesi dalla notifica del presente parere, debba presentare un aggiornamento della Relazione di Riferimento completa dei contenuti minimi di cui all'allegato 2 al DM 272/2014, con riferimento a tutte le "sostanze pericolose pertinenti" identificate, e completa dei risultati delle ulteriori caratterizzazioni, eseguite secondo i criteri di cui all'allegato 3 al DM 272/2014, atte ad acquisire il quadro conoscitivo attuale sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di tutte le "sostanze pericolose pertinenti" identificate dal Gestore. . Resta inteso che per l'effettuazione delle caratterizzazioni debbano essere utilizzati metodi standardizzati o normati; qualora questi non fossero disponibili il Gestore potrà ricorrere a stime o calcoli, debitamente documentati.

Quanto sopra fermi restando i pronunciamenti, in sede di Conferenza dei Servizi, da parte della DG-STA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione, in raccordo con gli altri enti territoriali, in merito a:

- ✓ la pertinenza e coerenza, con quanto discendente dai procedimenti di cui al titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., degli elementi forniti dal Gestore ai sensi del DM 272/2014, con particolare riferimento agli allegati 2 e 3;
- ✓ lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee che diverrà parte integrante dell'AIA al fine del raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività;
- ✓ il programma dei controlli per le acque sotterranee e per il suolo conformemente a quanto previsto dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.